



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 4/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG **73286**, depositato in data 23.06.2021, su istanza del Sig. **(omissis)**, C.F.(omissis) - rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele DONADIO del Foro di Torre Annunziata (C.F. DNDRFL68D30C129X) e Francesco Paolo MASTROVITO del Foro di Novara (C.F. MSTFNC71B06E986C), quest'ultimo con studio legale sito in Novara, Via Cerruti, 17, elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto Avvocato, giusta procura speciale allegata al ricorso, con espressa richiesta di ricevere le comunicazioni relative al giudizio a mezzo fax al n. 0321/1692201 o a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

raffaele.donadio@forotorre.it;

avvfrancescopaolomastrovito@pec.ordineavvocatinovara.it.

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale -I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Tellone;

Visti gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza del 20 dicembre 2024, celebrata con l'assistenza del Segretario dott.ssa Piera Pagnano,

1. Il ricorrente esprimeva di avere prestato il servizio in qualità di Sottufficiale della Marina Militare sino al 01/02/2020, data di collocamento in congedo. Lo stesso è titolare di pensione iscriz. n. 50422616 in carico alla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici – di Salerno, provincia di residenza.

Con domanda del 06.10.2020, chiedeva il ricalcolo del trattamento pensionistico, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, a cui l'Istituto dava risposta negativa con provvedimento prot. n. 0592844 datato 22.10.2020. Con domanda del 19.02.2021 chiedeva nuovamente all'Istituto previdenziale il ricalcolo del trattamento pensionistico, secondo quanto previsto dall'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, alla luce dell'interpretazione fornita, sul punto, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con Sent. n. 1 del 04/01/2021.

A tale ultima istanza l'I.N.P.S. non dava seguito, confermando la determinazione pensionistica oggetto di impugnazione.

Pertanto con il ricorso oggetto del presente giudizio chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al ricalcolo e/o riliquidazione del trattamento pensionistico iscrizione n. 50422616 erogato, in riferimento all'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, con l'applicazione, sulle quote calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44%; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione di cui alla determinazione atto n. NAV103202000125 in considerazione del maggiore contributivo;

	condannare l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro	
	tempore, al pagamento di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre	
	somme arretrate con decorrenza dalla data di collocamento in	
	pensione, interessi e valutazione monetaria, nonché adeguamento del	
	trattamento corrente; condannare l'Amministrazione convenuta al	
	pagamento delle spese e competenze di causa, da liquidarsi con	
	distrazione in favore del procuratore antistatario.	
	2. Con memoria del 25.03.2024 si costituiva l'INPS esponendo che	
	l'Istituto stava procedendo al riesame d'ufficio dei trattamenti	
	pensionistici del personale militare, applicando, per la	
	rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del	
	2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31	
	dicembre 1995. Come provato dalla determinazione di ricalcolo e dagli	
	elaborati depositati la pensione del ricorrente era stata rideterminata	
	alla luce dei principii espressi dalle SS.RR e sarebbe stata liquidata con	
	la rata di aprile 2024.	
	Chiedeva quindi di dichiarare la cessazione della materia del	
	contendere e, quanto al regime delle spese di lite, ne chiedeva	
	l'integrale compensazione tenuto conto del ridotto accoglimento della	
	domanda e del contrasto di giurisprudenza appena risolto.	
	3. All'udienza del 10 aprile 2024, il Giudice, in diversa composizione	
	monocratica, ravvisata la diversa linea difensiva degli Avvocati	
	difensori, l'Avv. Raffaele Donadio che inviava un'email dichiarando di	
	rinunciare all'azione, mentre l'Avv. Francesco Paolo Mastrovito che	
	depositava copia delle ricevute di consegna della notifica alle parti	
	3	

	resistenti del ricorso e del decreto di fissazione udienza, chiedeva ai	
	difensori di chiarire la volontà di rinuncia agli atti del giudizio o la	
	volontà di proseguire, entro 10 gg., rinviando la trattazione del	
	giudizio all'udienza del 16.10.2024, poi tenutasi in data odierna.	
	4. In data 6.11.2024 perveniva memoria del ricorrente, con cui essendo	
	venuta meno la materia del contendere a seguito dell'adempimento	
	spontaneo da parte di I.N.P.S., rinunciava ai sensi dell'art. 110 Codice	
	di Giustizia Contabile, agli atti del giudizio e chiedeva l'estinzione del	
	processo, con compensazione delle spese di giudizio.	
	5. All'udienza del 20 dicembre 2024, è comparso in aula solo l'avv.	
	Tellone per l'INPS, che dichiara di accettare la rinuncia della	
	controparte.	
	Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione	
	DIRITTO	
	1. Con memoria del 06.11.2024, la parte ricorrente ha dichiarato di voler	
	rinunciare agli atti del giudizio.	
	All'odierna udienza l'Inps ha accettato la rinuncia fatta dalla parte	
	ricorrente.	
	Orbene, la rinuncia agli atti del processo determina, ai sensi	
	dell'articolo 110 c.g.c., l'estinzione del giudizio. Al riguardo tale	
	disposizione prevede che la rinuncia agli atti, fatta dalla parte e/o da	
	un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da	
	comunicarsi verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se è accettata	
	dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione	
	del giudizio.	
	4	

